

N.R.G. 22188/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile. specializzata in diritti della
persona e immigrazione

Il Tribunale, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2024, in persona dei magistrati

Francesco Crisafulli	Presidente
Francesco Frettoni	Giudice
Francesca Giacomini	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento introdotto da [REDACTED] nato il [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso dall' Avv. Loredana Leo ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini n. 8, presso lo studio del suo difensore;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI,
rappresentato e difeso come in atti;

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 25.03.2021 [REDACTED] cittadino ivoriano, ha impugnato il provvedimento emesso in data 05.03.2020 e comunicato il 24.02.2021 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 10.05.2021, chiedendo in via preliminare che venisse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di Roma in favore del Tribunale civile di Cagliari ovvero l'inammissibilità del ricorso in assenza del perfezionamento della notifica del decreto di rigetto e nel merito il rigetto dell'avverso ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha inviato osservazioni.

La Commissione Territoriale non ha proceduto all'audizione del ricorrente, poiché è risultato irreperibile e ha respinto la richiesta di protezione internazionale dal medesimo avanzata, sulla scorta dell'insufficienza delle dichiarazioni rese al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale per ritenere fondato l'asserito timore di subire persecuzioni ovvero il rischio di patire un danno grave, come definito dall'art. 14, D.lgs. n. 251/2007.

Comparso personalmente all'udienza del 19 dicembre 2023, il ricorrente è stato ascoltato in ordine ai motivi che lo hanno indotto ad espatriare, da lui ricondotti alla sua identità sessuale e, più nello specifico, ad una relazione omosessuale intrattenuta nel Paese d'origine e scoperta dai propri familiari. In particolare, egli ha riferito: di essere originario della città di M'Bengué, dove ha vissuto sino al suo espatrio e dove attualmente risiede suo padre unitamente alle sue tre mogli e figli; che suo padre in quanto poligamo ha sposato, oltre a sua madre, ormai deceduta, altre tre donne con le quali ha avuto complessivamente quattordici figli; che la sua famiglia professa religione musulmana e per tale motivo non ha accettato il suo orientamento sessuale; di essere omosessuale e di aver preso coscienza del proprio orientamento in età adolescenziale, quando ha compiuto atti sessuali con un compagno di scuola; che dopo aver frequentato la scuola elementare ha lavorato come commesso presso il negozio di generi alimentari dello zio, dove circa un mese e mezzo prima di espatriare ha conosciuto un uomo australiano che lavorava presso la miniera d'oro di Tongon, adiacente alla sua città natale e con il quale ha avuto una relazione sentimentale; che l'uomo australiano, di nome Alex, ha preso in affitto una stanza nella periferia del suo villaggio, dove con cadenza settimanale si sono incontrati; che dopo un mese e mezzo dall'inizio della relazione con Alex suo padre l'ha convocato nel cortile dell'abitazione familiare e dopo averlo accusato, alla presenza dell'intera famiglia, di essere omosessuale, lo ha picchiato; di essere stato condotto in ospedale, dove è stato ricoverato mezza giornata e di essersi diretto, una volta dimesso, dall'imam al fine di ottenere da lui protezione; che tuttavia l'imam è stato edotto da suo padre e dai suoi familiari, giunti sul posto, della sua identità sessuale e per tale ragione è stato nuovamente accusato di aver violato il corano e picchiato dai suoi familiari; di essere fuggito via dalla Costa D'Avorio e di essere giunto in Italia il 18 aprile 2017, dopo essere transitato per il Burkina Faso, il Niger e la Libia; che in quest'ultimo Paese è stato sequestrato per tre mesi, nel corso dei quali è stato violentemente picchiato e torturato; di non essere più in contatto con i suoi familiari in Costa D'Avorio.

Quanto, infine, alle sue condizioni in Italia, egli ha riferito di lavorare, giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato, come addetto alle pulizie presso un supermercato, dove ha avuto modo di intrattenere rapporti di natura occasionale con alcuni colleghi di lavoro, mentre non ha inteso avere altresì relazioni sentimentali stabili, a causa del trauma vissuto nel Paese d'origine; di non essere inoltre iscritto ad associazioni LGBT.

Pregiudizialmente, deve essere ritenuta la competenza territoriale del tribunale adito nonostante venga impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Cagliari, in quanto dalla documentazione depositata in atti sia dal procuratore di parte ricorrente che dall'amministrazione resistente, consistente,

nello specifico, dalla dichiarazione di ospitalità rilasciata dalla Cooperativa sociale Ambiente e Lavoro Onlus in data 05.03.2021, emerge che già al momento del deposito del ricorso il ricorrente è stato ospitato presso il Centro Emergenza Freddo dell'VIII Municipio di Roma Capitale, essendo rimasta inevasa, fino al 14 aprile 2021, la sua richiesta di essere collocato in un centro di accoglienza.

Depone a favore di tale soluzione la *ratio legis* della norma ex art. 4, comma 3 del D.L. n. 13 del 2017 che prevede espressamente che "*nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni*" dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero *trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede*"; secondo questa disposizione quindi la competenza territoriale, quando il ricorrente si trovi presso una struttura governativa od un centro di accoglienza, deve essere individuata nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale nella quale ha sede la struttura o il centro. La norma introduce, in termini generali, un criterio correttivo autonomo rispetto a quelli elencati ai commi precedenti, a mente dei quali: "*1. Le controversie e i procedimenti di cui all'art. 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'art. 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 2. Per l'assegnazione delle controversie di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione 2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 3-bis, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dall'articolazione dell'Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonchè presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato*".

Il tenore della norma per prima richiamata rende evidente come il legislatore abbia inteso fissare un criterio di prossimità per chi sia stato collocato in un centro o di accoglienza o di trattenimento e non abbia facoltà o possibilità di muoversi liberamente, intendendo così offrirgli un'agevolazione processuale in considerazione della situazione di fatto non volontaria in cui questi si trova; questa agevolazione, comportante il superamento del criterio generale della vicinanza tra sezione specializzata e autorità che ha emesso il provvedimento (sancito al comma 1) per privilegiare la vicinanza con il soggetto richiedente, è funzionale ad assicurare l'accesso a un giudice prossimo a chi si trovi in una posizione strutturalmente svantaggiata e necessiti di un trattamento di riequilibrio onde veder assicurati in termini effettivi il proprio diritto di difesa e l'accessibilità al sistema giudiziario.

Un'interpretazione diversa da quella offerta verrebbe quindi a pregiudicare il diritto di ogni persona a che le sia garantito un ricorso effettivo al sistema giudiziario, nel senso previsto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3 non può dunque non tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24, nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona".

In ogni caso, la causa è stata introdotta nel 2021 ed è stata già svolta audizione, il che radica la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 c.p.c.

Ancora, in via preliminare, deve dichiararsi ammissibile l'impugnazione in quanto dalla documentazione depositata in atti emerge come parte ricorrente sia venuta a conoscenza del provvedimento in questa sede impugnato in data 25 febbraio 2021, in seguito ad istanza di accesso agli atti presentata da persona da lui all'uopo delegata, non potendo trovare accoglimento l'osservazione di parte resistente circa la trasmissione di una copia del provvedimento di rigetto non valida ai fini della notifica, atteso il mancato perfezionamento della procedura amministrativa. L'amministrazione resistente sostiene, difatti, di essersi limitata a rilasciare una copia del provvedimento di rigetto non valida ai fini della notifica e che solo dopo l'aggiornamento dell'indirizzo del ricorrente sull'applicativo della Questura, quest'ultima avrebbe notificato personalmente e formalmente al ricorrente il decreto di rigetto e avrebbe contestualmente fissato una nuova data di convocazione per l'audizione presso la Commissione Territoriale; comunicazioni che tuttavia allo stato attuale ancora non hanno avuto luogo. Secondo la ricostruzione di parte resistente, l'odierno ricorrente, già edotto dalla stessa Commissione Territoriale di Cagliari del provvedimento di diniego adottato nei suoi confronti, avrebbe dovuto attendere altra ed eventuale notificazione del rigetto adottato nei suoi confronti, sino ad oggi peraltro non ancora intervenuta.

È evidente come tale soluzione si ponga in netto contrasto sia con il principio di economia processuale, improntato dunque ad una concentrazione ovvero ad un risparmio delle attività giudiziarie, al fine di evitare un'inutile moltiplicarsi delle stesse, sia con il principio della certezza del diritto e più nello specifico delle situazioni giuridiche soggettive.

Nel merito, costituisce operazione necessariamente preliminare rispetto all'analisi delle forme di protezione eventualmente accordabili la valutazione circa l'attendibilità della vicenda narrata dal ricorrente, al fine di verificare la possibilità di accedere al regime dell'onere agevolato della prova previsto in materia di protezione internazionale.

Ebbene, in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.

Invero, per accertare la veridicità ed attendibilità delle circostanze esposte dal richiedente a fondamento dell'istanza di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto dal citato art. 3, che

stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. Cass. 6879/2011).

Inoltre, sempre in punto di onere probatorio deve tenersi conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017).

Alla luce dei suindicati criteri e in considerazione del carattere generico, scarsamente verosimile e contraddittorio della narrazione resa, il Collegio non ritiene attendibile la vicenda a sfondo omosessuale posta dal ricorrente alla base del suo espatrio.

Nello specifico, le dichiarazioni rese innanzi al Giudice con particolare riferimento alla presa di coscienza del proprio orientamento sessuale risultano, in primo luogo, estremamente generiche in quanto sul punto egli si limita a riferire *“ho preso coscienza del mio orientamento sessuale all'età di circa undici- tredici anni,”*. Il ricorrente è estremamente superficiale anche nel descrivere il percorso e le motivazioni che lo avrebbero condotto a comprendere il suo orientamento sessuale, avendo egli riferito unicamente che *“sebbene quando ero piccolo giocavo sia con le femmine che con i maschi, con il tempo, all'età di tredici-quattordici anni ho sentito di essere attratto dai ragazzi”*, senza riportare alcun episodio che aiutasse a comprendere come avesse realizzato e maturato di essere attratto nei confronti delle persone del suo stesso sesso. Inoltre, anche la descrizione relativa alle prime esperienze di natura omosessuale maturate nel suo Paese appare priva di circostanziati riferimenti, non arrivando il ricorrente perfino a riferire il nome del ragazzo con cui per la prima volta ha compiuto atti sessuali. Altrettanto vaga e scarsamente plausibile risulta la descrizione relativa alla fuga del ricorrente dal Paese d'origine: il ricorrente non fornisce, infatti, alcuna spiegazione circa le modalità con cui è riuscito a sottrarsi all'aggressione dei suoi familiari e a lasciare la Costa D'Avorio.

La narrazione resa dal ricorrente risulta altresì inverosimile in ordine ad alcuni aspetti principali, relativi alla scelta di avvalersi della protezione dell'imam piuttosto che dei gendarmi che già in un'occasione lo hanno salvato dal linciaggio dei suoi familiari, alla conversazione intercorsa con l'uomo australiano nel corso

del primo appuntamento in cui entrambi hanno dichiarato di essere innamorati l'uno dell'altra, alla sua inconsapevolezza circa la contrarietà dell'omosessualità alla religione musulmana professata.

Non si comprende, inoltre, la scelta del ricorrente di rivolgersi all'*imam* al fine di ottenere protezione, considerato il clima fortemente omofobo del Paese d'origine e la prevedibile reazione da parte di quest'ultimo laddove fosse venuto a conoscenza dell'identità sessuale del ricorrente.

Infine, anche la mancata iscrizione del ricorrente ad un'associazione LGBTI, nonostante i molteplici anni di permanenza nel nostro Paese, getta ombre sul vissuto riferito.

In definitiva, alla luce della valutazione di inattendibilità del ricorrente e della correlata scarsa credibilità delle motivazioni poste al fondamento dell'espatrio e dal medesimo ricondotte al suo asserito orientamento omosessuale, deve essere rigettata la domanda di rifugio, laddove l'art. 1, lett. A, punto 2, della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, ratificata dall'Italia con l. n. 722 del 1954, definisce rifugiato «chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese».

Allo stesso modo e per gli stessi motivi già menzionati, non è possibile accogliere la richiesta di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007, che contemplano rispettivamente il rischio di condanna a morte o di esecuzione della pena di morte ed il rischio di tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.

Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett.c) dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale) dalle COI consultate relative al Paese di origine (Freedom House, Freedom in the World 2023 - Côte d'Ivoire, 13 April 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2090177.html>; US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 20 March 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089133.html>; Freedom House, Freedom in the World 2022 - Côte d'Ivoire, 24 February 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2071862.html>; International Crisis Group, Crisis Watch, Ivory Coast, October 2020 - March 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=22&date_range=last_12_months&from_month=01&from_year=2021&to_month=01&to_year=2021; International Crisis Group, Crisis Watch - Côte d'Ivoire, January 2022, February 2022 and March 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=22>; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Briefing Notes (KW08/2023), 20 February 2023, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2090236/briefingnotes-kw08-2023.pdf>; International Crisis Group, Crisis Watch, ottobre 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/november-alerts-and-october-trends#c%3%B4te-d%E2%80%99ivoire>; UN Security Council: Activities of the

United Nations Office for West Africa and the Sahel; Report of the Secretary-General [S/2022/521], 29 giugno 2022, pp. 2-3, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2075493/N2238874.pdf>; USDOS – US Department of State: 2021 Report on International Religious Freedom: Cote d'Ivoire, 2 giugno 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2073995.html>; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 9 maggio 2022, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2022/briefingnotes-kw19-2022.pdf?blob=publicationFile&v=3>; USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Cote d'Ivoire, 12 aprile 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2071169.html>; Africa Center for Strategic Studies, The Growing Threat of Violent Extremism in Coastal West Africa, 15 marzo 2022, <https://africacenter.org/spotlight/the-growing-threat-of-violent-extremism-in-coastal-west-africa/>) Crisis24, Côte d'Ivoire Rapport national, senza data <https://crisis24.garda.com/fr/perspectives-renseignements/renseignements/rapports-nationaux/cote-divoire>) non emergono, allo stato, profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente nell'ipotesi di rimpatrio in Costa D'Avorio.

Per quanto concerne altre forme di protezione, ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, si rileva come nel caso in esame trovi applicazione il d.l. n.130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile *ratione temporis*, il d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.

Tanto premesso, è utile, a questo punto, sottolineare come il decreto da primo richiamato abbia ridefinito il perimetro delle forme di protezione, introducendo, per quanto di interesse nel caso in esame, all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, il divieto di espulsione del cittadino straniero nel caso in cui il suo allontanamento dal territorio nazionale determini la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che l'allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica o di protezione della salute.

La normativa in esame dà espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto, tanto al livello costituzionale quanto dalle fonti sovranazionali. Essa costituisce, infatti, esplicitazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), che tutela il diritto di ogni persona di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con la comunità nella quale ciascuno svolge la propria vita, impedendo gli interventi statali che interferiscono nella vita e nei legami degli individui in modo sproporzionato rispetto al fine perseguito (vedi Corte EDU, sez. I, ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).

In tale prospettiva, si tratta – tra l’altro – di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e, a tal fine, elemento cardine è l’integrazione lavorativa, che, [valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.] di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch’esso indicativo dell’esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza.

In tale prospettiva, si tratta – tra l’altro – di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e, a tal fine, elemento cardine è l’integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.

Ebbene, premessa tale ricostruzione in ordine alla normativa di recente introduzione, nel caso in esame rileva l’avvio da parte del ricorrente di un proficuo percorso di integrazione tanto sociale, quanto lavorativo.

Giunto in Italia il 18 aprile 2017, il ricorrente è riuscito a superare le iniziali difficoltà nell’avviare un percorso di inserimento, dettate da uno stato di profonda fragilità psicologica - connotato dalla mancanza di sonno, stato d’ansia e di angoscia prolungato – e si è inizialmente dedicato all’apprendimento della lingua italiana. All’esito, infatti, di un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, ha conseguito il livello A2 del QCER e, come specificato dalla relazione redatta dal suo insegnante di italiano egli ha raggiunto *“un livello di competenza comunicativa sufficiente all’interazione quotidiana con la comunità italiana, mostrando l’intenzione di continuare lo studio della lingua e la forte motivazione a integrarsi nel paese attraverso il miglioramento delle proprie competenze linguistiche di partenza”* (vedi la relazione versata in atti rilasciata dall’insegnante Lapo Vannini del Centro Informazione Educazione allo Sviluppo Onlus).

All’attività di studio il ricorrente ha affiancato l’esercizio di attività lavorativa che egli ha svolto, dapprima, mediante un contratto a tempo pieno e determinato, decorrente dal 29.10.2021 al 31.01.2022 in qualità di cameriere ai piani e, a far data dal primo giugno 2022, con contratto a tempo parziale e indeterminato, versato in atti unitamente alle relative buste paga.

A dimostrazione della ferma volontà di inserirsi compiutamente nel tessuto sociale del Paese di accoglienza, rileva, da ultimo, il conseguimento da parte del ricorrente della patente di guida, depositata in atti.

Alla luce di quanto sin qui chiarito, è evidente come il ricorrente si sia inserito nel nostro Paese con risultati così positivi, raggiunti peraltro in un breve lasso di tempo, e abbia ricostruito qui la sua intera esistenza che un eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della sua vita privata, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche in considerazione della sua giovane età al momento dell’espatrio, ancora minorenni (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03).

Egli andrebbe, infatti, incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, perderebbe quanto conquistato in questo tempo nel nostro Paese e incontrerebbe gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, ritrovandosi senza lavoro e riferimenti sociale e familiari. La permanenza in Italia preserverebbe, quindi, il ricorrente da uno scadimento estremamente significativo delle sue condizioni di vita.

Alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 32, co. 3 del d.lgs. n. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità individuati dall'art. 19, co. 1 e 1.1. del d.lgs. n. 286/98, risulta giustificato il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore, di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro, non essendo emerse ragioni ostative di ordine o sicurezza pubblica.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 cpc in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- riconosce a [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED] la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito in legge n. 173/2020;

dichiara le spese di lite compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2024

(Procedimento definito con la collaborazione della dott.ssa Caterina Del Regno, Gop)

Il Presidente
Francesco Crisafulli